



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

UDIENZA PUBBLICA 5 GIUGNO 2018

3. BANDIERA DELLA REGIONE VENETO. OBBLIGO DI ESPOSIZIONE NELLA REGIONE ALL'ESTERNO DI EDIFICI SEDI DI UFFICI STATALI.

Regioni - Simboli ufficiali - Norme della Regione Veneto - Uso della bandiera della Regione - Obbligo di esposizione, tra l'altro, all'esterno di edifici sedi di prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, di enti e organismi pubblici statali o nazionali, su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi, nonché tutte le volte in cui siano esposte la bandiera nazionale e quella europea - Sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento.

(R. R. 83/2017)

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione Veneto 5 settembre 2017, n. 28 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'articolo 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) e n), e l'articolo 7-septies, comma 1, alla legge della Regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone e stemma della Regione). Il nuovo articolo 7-bis della legge regionale n. 56 del 1975 stabilisce i luoghi e i casi nei quali deve essere esposta la bandiera della Regione Veneto. Le previsioni denunciate, introdotte dalla prima disposizione impugnata, estendono l'obbligo di esposizione della bandiera della Regione Veneto all'esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli altri organismi pubblici (lett. a), all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale (lett. d), sulle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici (lett. n), nonché ogni qualvolta sia esposta la bandiera italiana o europea (lett. f). Ad opera della previsione introdotta dalla seconda disposizione impugnata sono stabilite sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento. Ad avviso del ricorrente l'introduzione degli obblighi di esposizione della bandiera veneta all'esterno di edifici sedi di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici statali o nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi, per di più sanzionati, a carico dei titolari e dei preposti a organi e uffici statali e di organismi ed enti a carattere nazionale comporterebbe, in contrasto con la disciplina statale dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. g), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell' "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali". Il ricorrente denuncia, inoltre, la lesione del principio di unità e indivisibilità della Nazione di cui all'articolo 5 della Costituzione, nonché la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, a fronte della omologazione di trattamento di situazioni diverse (gli edifici sedi di uffici statali, o comunque non regionali, e gli edifici sedi di uffici regionali).



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme impugnate

L.R. 5 settembre 2017, n. 28.

Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione".

Art. 3 Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione".

In vigore dal 23 settembre 2017

1. Dopo l'articolo 7, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7-bis

Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione.

1. L'esposizione della bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, viene altresì esposta:

a) all'esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della Città metropolitana, nonché sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici;

b) all'esterno degli enti strumentali della Regione;

c) all'esterno degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione;

d) all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale;

e) all'esterno degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione;

f) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione Europea;

g) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;

h) all'esterno della sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

i) all'esterno degli edifici scolastici il primo e l'ultimo giorno dell'anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell'anno medesimo;

l) all'esterno delle sedi di Consigli comunali e provinciali e metropolitani in particolari occasioni, festività e celebrazioni;

m) nei casi previsti dagli statuti dei comuni, delle province e della Città metropolitana;

n) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, dei comuni, delle province e della Città metropolitana e degli altri organismi pubblici nonché delle imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto.

3. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto di cui all'articolo 1 su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto, secondo le modalità stabilite all'articolo 7-octies.

4. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali sono assegnati dei distintivi raffiguranti lo stemma della Regione.

5. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta."

(omissis)

Art. 8 Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Bandiera, gonfalone e stemma della Regione".

In vigore dal 23 settembre 2017

1. Dopo l'articolo 7-sexies, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall'articolo 7, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7-septies

Sanzioni.

1. La violazione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis comporta a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 1.000 (mille).

2. La Giunta regionale definisce modalità e termini per le attività di cui al comma 1."
